



COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

COPIA

DELIBERA
N. 4 DEL 20/01/2022

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario – Avv. Carmela GALLO
Fascicolo n. 62 bis - Istanza ammissione alla massa passiva.
Provvedimento definitivo di **RIGETTO PARZIALE**.

In data venti gennaio duemilaventidue, alle ore 10,30, in modalità da remoto

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ che con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ che con istanza acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 6237 del 7/10/2016 l'avv. Carmela Gallo ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del dissesto di un presunto credito derivante da incarichi professionali svolti per conto del Comune di Nocera Terinese;
- ✓ che questo OSL ha verificato, con l'ausilio degli uffici comunali, l'istanza di cui sopra ed ha adottato, con delibera n. 28 del 16/5/2019, un parziale rigetto della pretesa originaria;
- ✓ che l'avv. Carmela GALLO ha chiesto all'OSL di rivedere, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 05/08/2020 e delle successive decisioni assunte dalla Corte dei Conti a Sezione Riunite, l'iniziale orientamento che escludeva dalla massa passiva le fattispecie legate a pregressi incarichi legali conclusi in data successiva a quella della dichiarazione di dissesto;
- ✓ che il legale, in base alle suddette motivazioni, ha chiesto all'OSL di riesaminare gli incarichi di cui alle delibere della Giunta Comunale n. 141 del 15/11/2013, n. 38 del 2/03/2015, n.60 del 26/05/2011, n. 119 del 2/10/2013, n. 99 del 6/08/2015, n. 2 dell'8/01/2015 e n. 123 del 25/10/2011, oggetto di rigetto con delibera n. 28/2019 il cui importo complessivo è pari ad € 50.946,63;

- ✓ che nel riscontrare la suddetta richiesta l'O.S.L. con nota prot. n. 8227/62 del 10/11/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva all'avv. Carmela GALLO preavviso di rigetto parziale della predetta istanza per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente l'interessata a presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10, dal ricevimento del preavviso medesimo;
- ✓ che l'avv. Carmela GALLO entro il termine di 10 giorni ha documentato le spese non imponibili per i procedimenti di cui ai punti n. 2 (Comune di Nocera Terinese /Baratta Egidio+1- incarico di cui alla D.G.M. n. 38 del 02/03/2015), n. 3 (incarico di cui alla D.G.M. n. 60 del 26/05/2011) e n. 7 (giudizio Comune di Nocera Terinese /Ediltecnica Costruzioni – Tribunale di Lamezia Terme – incarico di cui alla D.G.M. n. 123 del 25/10/2011) ed ha chiesto il riesame delle decisioni assunte dall'O.S.L. in ordine al punto n. 1 di cui al preavviso di rigetto;
- ✓ che la tesi esposta dall'avv. Gallo in merito alla quantificazione dell'incarico di cui al punto n. 1 del preavviso di rigetto può trovare favorevole accoglimento limitatamente al riconoscimento del compenso calcolato secondo i medi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e riconoscendo al legale la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 4, comma 1, del citato decreto, con un importo rideterminato in complessivi euro 3.600,39 compresi iva e accessori di legge;

ACQUISITO, nel merito, anche l'avviso del legale di supporto all'O.S.L. che ha consentito di definire il preavviso parziale di rigetto;

RITENUTO che le motivazioni esposte dall'avv. Gallo possono trovare parziale accoglimento solo per le pratiche di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 7;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il parziale rigetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'Avv. Carmela Gallo, ammettendo nella massa passiva l'importo di € 40.155,47 comprensivo di IVA e C.P.A. ed al lordo della ritenuta d'acconto;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma complessiva di € 50.946,63 richiesta dall'avv. Carmela Gallo;
3. di ammettere nella massa passiva la somma di € 40.155,47 comprensiva di IVA e C.P.A. ed al lordo della ritenuta d'acconto, registrata alla posizione n. 62 bis del piano di rilevazione dei debiti;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'avv. Carmela GALLO.

*Il Commissario Straordinario di Liquidazione
f.to:(d.ssa Teresa Colacione)*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario di liquidazione

f.to (d.ssa Teresa Colacione)

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese li 24.01.2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li 24.01.2022